



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAIMMI	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MARTINELLI	LIVIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CONCONI	LUCIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 6180/09
depositato il 22/04/2009

- avverso RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO n° 06820080017392091 ASSENTE L 289
ART 9
contro CONCESSIONARIO EQUITALIA ESATRI S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

STUDIO DR. NASTASI MARCO VALERIO QUARTO
VIA VENEZIA N. 369 93012 GELA CL

terzi chiamati in causa:

AG. ENT. UFF. MILANO 2
VIA U. BASSI, 4 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 9

REG. GENERALE

N° 6180/09

UDIENZA DEL

22/02/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

102

PRONUNCIATA IL:

22/2/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/3/10

Il Segretario

[Signature]

RGR 6180/09

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso avverso ruolo e cartella di pagamento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 22.4.09 alla CTP la [redacted] (già [redacted]) in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa da Dott. Nastasi impugna l'estratto ruolo afferente la cartella di pagamento, per complessivi € 21.324,14. Il ricorrente eccepisce eccezione di nullità:

- a) dell'atto impugnato per violazione dell'art. 25 DPR 602/73 a seguito mancata notifica della cartella di pagamento da imputare sia all'agenzia delle Entrate-Ufficio Milano 2 sia a Equitalia;
- b) dell'impugnata cartella per inesistenza della relativa notifica da parte di Equitalia;
- c) dell'impugnato ruolo per violazione art. 7 e 12 Statuto del contribuente da imputare all'agenzia delle Entrate-Ufficio Milano 2.

In data 10.2.10 deposita memoria aggiunta.

L'Ufficio risulta costituito chiedendo l'inammissibilità del ricorso per non avere la parte notificato l'originale dello stesso all'agenzia delle entrate ufficio Milano 2.

Risulta costituita Esatri eccependo:

- 1) inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19 Dlgs 546/92 non essendo l'estratto del ruolo annoverato tra gli atti di cui all'art. 19. A tal proposito cita la sentenza n. 48/14/09 Comm. Trib. Regionale della Puglia secondo la quale in quanto il mero rilascio di copia di estratti di ruolo conseguente ad istanza di parte, non equivale certo ad una comunicazione d'iscrizione a ruolo (atto ricettizio) dell'Amministrazione Finanziaria recante l'esplicitazione di una ben individuata pretesa tributaria compiuta e non condizionata, avverso la quale è possibile ricorrere nel prescritto termine di 60 gg. Diversamente chiunque potrebbe rimettersi in termini in caso di intervenuta decadenza;
- 2) che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la cartella di pagamento inerente all'estratto di ruolo impugnato è stata notificata il 30.9.08 a mezzo deposito presso la Casa Comunale di Milano ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73, come da documentazione allegata. Conseguentemente il ricorso è intempestivo e quindi inammissibile ex art. 21 Dlgs 546/92.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'odierna pubblica udienza il Collegio osserva quanto segue. Preliminarmente nulla rileva l'eccezione sollevata dall'agenzia delle Entrate di inammissibilità in quanto il ricorso non doveva essere trasmesso all'Agenzia.

Quanto al merito, il ricorso è meritevole di accoglimento poiché la notifica non è avvenuta regolarmente. Infatti, la prova che la cartella era stata emessa e ritualmente notificata al ricorrente, grava sulla concessionaria del servizio riscossione tributi in quanto atto proprio emesso nella propria sfera di competenza. Orbene dalla documentazione in atti emerge che ESATRI - risultato vano il tentativo di notifica a mezzo raccomandata - ha notificato la cartella ai sensi dell'art. 60 DPR 600/73 mediante deposito presso la Casa comunale. ESATRI tuttavia non ha provato di avere inviato la raccomandata con avviso di ricevimento con la quale si dà notizia al destinatario dell'avvenuto deposito. Quindi non sono stati seguiti i tre inderogabili adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. e pertanto la notifica non si è correttamente perfezionata. Inoltre, dalla documentazione in atti e in particolare dal certificato camerale risulta anche che [redacted] aveva cambiato denominazione in [redacted] dal 4.9.2008, invariata la sede legale, e pertanto alla data della notifica (11.9.08) il messo poteva già sapere che in via [redacted] era la sede legale di [redacted] (ex [redacted]). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Commissione d'accoglie il ricorso e condanna ESATRI alla rifusione delle spese che liquida in € 1.000,00. Così deciso in Milano il 22 febbraio 2010.

Il Relatore



Il Presidente

